

**COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA**  
**Sezione distaccata di Milano**

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](http://csi.lombardia@pcert.it)

**Comunicato ufficiale n° 10 del 28 novembre 2024**

**Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)**

*Ricorrente: società Aso Cernusco*

*Sport: calcio maschile a 11 – Juniores*

*Gara: Aso Cernusco – Samma disputata il 15.11.24*

*Provvedimento impugnato: C.U. n. 7 del 20 novembre 2024*

Con ricorso regolarmente presentato la società Aso Cernusco ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 7 pubblicato il 20.11.24, ha squalificato per 4 gare il giocatore Mirko Boccadamo “*per aver preso per il collo un giocatore avversario a gioco fermo*”.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente sostiene che, in realtà, sarebbe stato il giocatore avversario a prendere per il collo il Boccadamo, che a quel punto, istintivamente, lo spingeva via per poi allontanarsi.

Per tale motivi viene chiesta una revisione della sanzione disciplinare comminata in prima istanza.

La presente Commissione, letti gli atti ufficiali e sentito il DDG, ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento nei termini che seguono.

A ben leggere le osservazioni contenute nel referto del DDG, che trovano conferma nella sua successiva audizione, corrisponde al vero la circostanza che sia stato proprio il giocatore avversario a prendere per il collo il Boccadamo.

E' quindi evidente che, su tale circostanza, in sede di sanzione disciplinare siano state evidentemente invertite le condotte dei due giocatori, per cui si rimanda ai competenti uffici per i provvedimenti del caso. Quanto al successivo comportamento del Boccadamo, si rileva che, sulla base di quanto emerso dagli atti ufficiali, quest'ultimo avrebbe poi spinto con forza e cercato di colpire a sua volta l'avversario, condotta che non permette di ridurre ulteriormente la squalifica se non nei limiti dell'attenuante della provocazione.

**P.Q.M.**

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. riduce da 4 a 3 le giornate di squalifica comminate al giocatore Mirko Boccadamo
2. dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

**AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 29 novembre 2024**